

Crisi e risanamento n. 58/2023

La nozione di “*impresa minore*” nel Codice

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

Comprendere cosa si intenda per “impresa minore” è fondamentale in ambito concorsuale, in quanto le minori o maggiori dimensioni dell’impresa determinano la tipologia di procedura cui il debitore può aderire: liquidazione controllata oppure giudiziale. In questo articolo si esaminano le disposizioni contenute nel Codice nonché gli interventi giurisprudenziali che concretizzano la nozione di impresa minore e stabiliscono con quali documenti si può provare il raggiungimento delle soglie.

Le definizioni nel Codice

Con l’entrata in vigore del Codice, occorre distinguere fra “*liquidazione giudiziale*” e “*liquidazione controllata*”. Il ricorso all’una o all’altra procedura dipende dalla natura e dalle dimensioni del debitore. Al fine di qualificare correttamente il debitore, sono essenziali le definizioni di sovraindebitamento e quella di impresa minore. Il sovraindebitamento è definito:

“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative ... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (articolo 2, lettera c), Codice).

Il Codice definisce poi l’impresa minore quella:

“che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila” (articolo 2, lettera d), Codice).

Questi requisiti dimensionali devono essere posseduti congiuntamente per non essere qualificati come impresa “*maggiore*”. La liquidazione giudiziale si applica invero “*agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d*” (così l’[articolo 121](#), Codice). La procedura applicabile alle imprese minori, la “*liquidazione controllata*”, è disciplinata dall’[articolo 268](#), comma 1, Codice, che prevede che:

“*il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale ... l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*”.

Il calcolo delle soglie

Le soglie fissate dalla legge, per stabilire se un’impresa debba considerarsi minore, sono 3: attivo, ricavi e debiti.

Per quanto riguarda l’attivo, si tratta del complesso di beni di cui dispone l’imprenditore. L’attivo viene definito formalmente nell’[articolo 2424](#), cod. civ.; le principali voci che lo compongono sono i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, le immobilizzazioni (nelle 3 sottocategorie di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie), l’attivo circolante nonché i ratei e i risconti. L’[articolo 2](#), lettera d), Codice prevede che l’attivo non può superare il valore di 300.000 euro, altrimenti l’impresa si considera “*maggiore*”, e va in liquidazione giudiziale. Con un importo del genere può essere sufficiente la proprietà dell’immobile nel quale viene svolta l’attività per superare la soglia. Si noti che la verifica va fatta con riferimento agli ultimi 3 esercizi: se risulta che anche solo in uno si è superata la soglia, va dichiarata la liquidazione giudiziale.

Il secondo parametro dimensionale individuato dalla legge è quello dei ricavi. La legge prevede espressamente che i ricavi rilevano in qualunque modo essi risultino. Questa espressione ricomprende sia i ricavi della gestione caratteristica che ulteriori, derivanti da vendita di cespiti, ovvero proventi della gestione finanziaria; la Corte di Cassazione ([sentenza n. 7742/2016](#)) ha chiarito che il riferimento è alle voci A1+A5+C15+C16+C17 del bilancio. Per quanto riguarda i ricavi, la soglia è di 200.000 euro. Anche in questo caso si utilizza il parametro temporale degli ultimi 3 esercizi.

Il terzo e ultimo parametro dimensionale, individuato dalla legge per stabilire se un’impresa è minore, è quello dei debiti. Rilevano anche i debiti non scaduti. La soglia fissata dal legislatore è di 500.000 euro, e in questo caso si fa riferimento all’ammontare alla data dell’istanza di liquidazione giudiziale.

La Corte d’Appello di Salerno si è occupata, in un caso recente, del tema del superamento della soglia di debiti prevista per legge, che porta i debitori a essere qualificati come imprese maggiori¹.

¹ Corte d’Appello di Salerno, 29 marzo 2023.

Nel caso di specie, la debitrice è una Srl, la quale viene assoggettata a liquidazione giudiziale. Contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, la debitrice propone reclamo in Corte d'Appello. Il reclamo è basato sull'asserzione del mancato superamento delle soglie che consentono l'apertura della liquidazione giudiziale. La Srl possedeva alcuni immobili, i quali erano peraltro ipotecati e assoggettati a procedure esecutive. Alcune di queste procedure erano giunte a termine e i creditori erano stati soddisfatti con il ricavato della vendita coattiva degli immobili. Secondo la tesi della società reclamante, nel conteggiare l'ammontare dei debiti bisogna tenere conto del fatto che i debiti si sono ridotti per effetto degli incassi già percepiti da alcuni creditori.

Ciò abbasserebbe il debito complessivo sotto la soglia dei 500.000 euro. In realtà, le argomentazioni della Srl non vengono accolte, in quanto il giudice constata che effettivamente il debito si è in parte ridotto, ma rimane comunque sempre sopra la soglia fissata dalla legge: in particolare i soli debiti sussistenti nei confronti delle banche, tenuto conto di capitale, interessi e interessi moratori, superano ancora la soglia.

Inoltre, i debiti vanno quantificati al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, senza che abbiano rilievo le vicende successive.

Nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Salerno, la Srl debitrice mirava a detrarre dal montante dei debiti anche gli importi che sarebbero stati in futuro incassati all'esito delle procedure esecutive. Secondo il giudice salernitano, essendo rilevante il momento dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non si possono detrarre dal monte debiti gli importi non ancora incassati. Si tratta di incassi futuri (e anche eventuali). Ciò vale anche relativamente al prezzo di aggiudicazione dell'immobile a terzi, in quanto i debiti non si estinguono fino alla distribuzione del ricavato. Ancor di meno può essere detratto il prezzo astrattamente fissato per la vendita di immobili della società, se gli immobili non sono stati ancora aggiudicati.

Sempre con riferimento alla soglia dei debiti è utile segnalare un'ordinanza della Corte di Cassazione². Una Srl viene dichiarata fallita. La società presenta reclamo adducendo che i suoi debiti sono inferiori a 500.000 euro, attestandosi a 479.140,48 euro.

Nel corso del giudizio di reclamo davanti alla Corte d'Appello di Bologna giunge peraltro una domanda di ammissione di credito tardiva da parte dell'Agenzia delle entrate per l'importo di 32.660,56 euro. In

² Cassazione, sentenza n. 29472/2022.

questo modo il debito totale supera la soglia dei 500.000 euro. La Cassazione conferma allora che sussistono i presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Secondo la Suprema Corte la prova del superamento della soglia può essere ricavata anche in sede di reclamo, e si deve tenere conto anche di fatti anteriormente verificatisi ma emersi posteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento. Del resto, il giudice di appello può, anche d'ufficio, assumere tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari. In conclusione, la sentenza dichiarativa di fallimento viene confermata, essendo stato accertato il superamento della soglia di 500.000 euro di debiti.

Domanda di liquidazione giudiziale e verifica delle soglie

È noto che la procedura concorsuale che, con l'entrata in vigore del Codice, ha sostituito il fallimento è la "liquidazione giudiziale". L'[articolo 121](#), Codice, prevede che:

"le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza".

L'onere della prova è in capo al debitore: spetta a questi dimostrare di essere sottosoglia e non al creditore dimostrare l'inverso.

Molto recentemente, il Tribunale di Mantova ha rigettato una domanda volta all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale³. Si trattava di una domanda c.d. di "auto-fallimento" (ora: "auto-liquidazione giudiziale").

Con la riforma operata dal Codice, ora la disposizione di riferimento è l'[articolo 37](#), comma 2, Codice, secondo cui:

"la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero".

I casi più frequenti nella prassi sono le istanze di fallimento presentate da un creditore e quelle presentate in proprio dal debitore.

Nel caso deciso dal Tribunale di Mantova, il legale rappresentante di una Srl chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della medesima Srl. Il giudice mantovano rigetta però la domanda,

³ Tribunale di Mantova, 13 aprile 2023.

in quanto la documentazione prodotta è insufficiente a dimostrare il superamento delle soglie previste dall'[articolo 2](#), lettera d), Codice.

Più precisamente, con il Codice è stata ampliata (e di molto) la documentazione che deve essere prodotta dal debitore che chieda l'apertura di una procedura concorsuale. A mente dell'[articolo 39](#), comma 1, Codice:

“il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi”.

Come si può notare si tratta di una lista particolarmente lunga. Nella prassi, la documentazione presentata dal debitore è spesso carente⁴.

Nel caso deciso dal Tribunale di Mantova, l'unico documento depositato dal debitore è il bilancio del 2016. Mancano tutti gli altri documenti elencati dall'articolo 39, Codice.

Inoltre, il bilancio presentato non si riferisce a uno degli ultimi 3 esercizi, ma è molto più risalente nel tempo. Infine, l'unico bilancio presentato è in utile. Dal bilancio presentato non emergono debiti superiori a 500.000 euro.

Non è stato dimostrato il superamento delle soglie previste dall'articolo 2, lettera d), Codice. Il giudice mantovano sottolinea che l'onere della prova spetta al debitore, il quale, essendo in questo caso interessato all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, deve fornire la prova di avere superato le soglie fissate dalla legge. Il Tribunale di Mantova aveva precedentemente emesso un Decreto con il quale aveva chiesto chiarimenti al legale rappresentante in ordine alla sussistenza dei presupposti per dichiarare la liquidazione giudiziale, ma la richiesta non aveva avuto seguito. In conclusione, l'istanza di liquidazione giudiziale viene rigettata dall'autorità giudiziaria.

⁴ Tribunale di Venezia, 12 settembre 2022, si è occupato di un ricorso per liquidazione giudiziale presentato dal debitore (una Srl). Il debitore presenta solo parzialmente la documentazione richiesta dall'articolo 39, Codice. Ciò nonostante, il giudice accoglie il ricorso, in quanto sono provati a sufficienza i presupposti essenziali per l'apertura della liquidazione giudiziale, che sono i seguenti: la legittimazione dell'istante, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie e lo stato di insolvenza. Il Tribunale di Venezia dichiara dunque l'apertura della liquidazione giudiziale della Srl debitrice.

Le prove di essere sottosoglia e le produzioni documentali

Si accennava al fatto che i soggetti che chiedono con più frequenza l'apertura della liquidazione giudiziale sono i creditori oppure il debitore in proprio. Quando la domanda è proposta da un creditore, la giurisprudenza (si veda ora il testo dell'[articolo 121](#), Codice) afferma che spetta al debitore fornire la prova negativa di essere sottosoglia. Si tratta allora di produrre al giudice documentazione sufficiente per dimostrare che non si è superata la soglia.

Questi principi sono enunciati da diversi precedenti della Corte di Cassazione.

Fra i più recenti interventi giurisprudenziali di legittimità può essere segnalata un'ordinanza della Suprema Corte del 2022⁵. Su istanza di un creditore bancario, un'impresa individuale viene dichiarata fallita. Contro la dichiarazione di fallimento viene proposto reclamo in Corte d'Appello e si giunge infine davanti alla Cassazione. La Corte aveva escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni Irpef e dei modelli Iva relativi ai tre esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento.

La Corte di Cassazione invece accoglie il ricorso dell'impresa individuale, affermando che il debitore può fornire la prova della sua non fallibilità anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi 3 esercizi previsti dall'[articolo 15](#), L.F., i quali non assurgono a prova legale. A tale fine il debitore può avvalersi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. Risulta perciò errata, conclude la Suprema Corte, l'affermazione dei giudici del reclamo tesa a escludere ogni attendibilità ai documenti prodotti dal debitore solo perché di formazione unilaterale.

Volgendo lo sguardo alla giurisprudenza di merito, si è occupato dei limiti dimensionali dell'impresa e del relativo onere probatorio un decreto del Tribunale di Parma⁶. Si tratta di un'impresa individuale che gestiva un bar. Nel 2019 viene ceduta l'azienda. L'impresa cedente lascia alcuni debiti e un creditore chiede che ne venga dichiarato il fallimento. Il Tribunale di Parma affronta la questione nell'istruttoria prefallimentare. L'impresa è in contabilità semplificata e non deposita i bilanci. Il vecchio articolo 15, comma 4, L.F. stabiliva che:

“il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata”.

⁵ Cassazione, sentenza n. 35381/2022.

⁶ Tribunale di Parma, 29 novembre 2021.

Il nuovo Codice, come si indicava sopra, è più analitico e richiede la presentazione di un maggior numero di documenti (si veda l'elenco dell'[articolo 39](#), comma 1, Codice).

La questione che affronta il Tribunale di Parma è se la presentazione dei bilanci sia un requisito necessario per dimostrare di essere sottosoglia. La risposta al quesito è negativa: nessuna disposizione stabilisce che i bilanci abbiano valore di prova legale. Del resto, se un'impresa non è tenuta a redigere i bilanci, sarebbe impossibile pretendere che essa li presenti al giudice della procedura concorsuale. Il Tribunale di Parma afferma che la prova di essere sottosoglia può essere fornita con altri mezzi di prova, diversi dal bilancio. Nel caso di specie, l'impresa produce le dichiarazioni dei redditi, dalle quali risulta che non si sono superate le soglie. Del resto, l'azienda (un bar) era stata ceduta e l'impresa era inattiva. Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Parma ritiene raggiunta la prova che si tratti di impresa minore, la quale non può essere assoggettata a fallimento e respinge il ricorso presentato dal creditore.

Un altro precedente interessante in merito al (mancato) raggiungimento delle soglie per la dichiarazione di fallimento è rappresentato da una sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha deciso sul reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Vercelli⁷. Una società unipersonale viene dichiarata fallita, su istanza di un creditore. Il creditore aveva ottenuto, prima della dichiarazione di fallimento, un decreto ingiuntivo per l'importo di 25.833,32 euro, e aveva introdotto esecuzione presso terzi inutilmente. Il creditore presenta allora istanza di fallimento e il debitore si costituisce, difendendosi nella procedura prefallimentare.

La produzione documentale del debitore è peraltro scarsa, in quanto deposita un solo bilancio sui 3 richiesti dalla normativa. Il Tribunale di Vercelli esamina l'unico bilancio depositato e si accorge che non indica i debiti verso l'erario. Il giudice vercellese dichiara il fallimento, in quanto la documentazione prodotta non è tutta quella richiesta dalla normativa e, per di più, quella prodotta appare non corrispondente al vero. Contro la sentenza dichiarativa di fallimento viene proposto reclamo presso la Corte d'Appello di Torino. Il giudice d'appello rigetta tuttavia il reclamo, affermando che l'onere di provare di essere sottosoglia spetta al debitore e che questi non ha fornito la prova, non avendo prodotto documentazione sufficiente a tal fine.

La sentenza della Corte d'Appello di Torino merita di essere citata anche per un altro curioso aspetto. Poiché l'appello viene rigettato, la Srl reclamante dovrebbe essere condannata a pagare le spese processuali. Queste spese, tuttavia, andrebbero a gravare sul passivo fallimentare. Per evitare questo

⁷ Corte d'Appello di Torino, 12 agosto 2020.

risultato, la Corte d'Appello di Torino fa uso dell'[articolo 94](#), c.p.c., disposizione che concerne la condanna dei rappresentanti, prevedendo che:

“coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita”.

La Corte d'Appello di Torino rileva che la Srl è unipersonale e che l'unico socio è anche l'unico amministratore della società. Dal momento che il reclamo è infondato, per le ragioni esposte prima, e che l'eventuale condanna della Srl alle spese danneggerebbe i creditori, il giudice torinese condanna in proprio l'amministratore della società a pagare le spese di soccombenza.

Ricorso con domanda di liquidazione giudiziale e con contestuale domanda di liquidazione controllata

Si è visto come liquidazione giudiziale e liquidazione controllata siano procedure alternative:

1. la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori “*maggiori*”;
2. la liquidazione controllata si applica agli imprenditori “*minori*”.

Una delle più significative novità del Codice è peraltro la previsione di un procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ([articolo 40](#), e ss., Codice). Cioché un creditore potrebbe chiedere, nel ricorso, sia la liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice (se essa dovesse risultare sopra soglia) sia, in alternativa, la liquidazione controllata della medesima impresa (se essa dovesse risultare sotto soglia).

Almeno un paio di precedenti giurisprudenziali hanno già confermato la correttezza di questa procedura: si può chiedere con unico ricorso l'apertura della liquidazione giudiziale o, in alternativa, della liquidazione controllata. Il primo precedente da segnalarsi è una sentenza del Tribunale di Spoleto⁸. Una società creditrice chiede l'apertura della liquidazione giudiziale oppure controllata di una Srl. Non vengono pagate alcune forniture e la creditrice ottiene decreto ingiuntivo. Viene eseguito pignoramento, ma l'ufficiale giudiziario dà atto che presso la sede della società vi è solo l'abitazione del legale rappresentante della Srl, il quale dichiara che la società non risulta proprietaria di beni utilmente pignorabili. La creditrice si vede allora costretta a chiedere l'apertura di una procedura concorsuale. Il giudice spoletino ricorda che l'onere della prova di essere sotto soglia spetta al debitore. Vengono prodotti bilanci molto risalenti nel tempo (anni 2011 e 2012), dai quali emerge che le soglie

⁸ Tribunale di Spoleto, 4 aprile 2023, in tribunale-spoleto.giustizia.it.

non sono superate. Secondo il Tribunale di Spoleto si può assumere che, anche nei periodi successivi, le soglie non siano state superate. Ne consegue che viene rigettata la domanda di liquidazione giudiziale. Viene successivamente esaminata la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata. Poiché ne ricorrono tutti i presupposti, in conclusione il Tribunale di Spoleto dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della Srl debitrice.

Anche il Tribunale di Monza si è confrontato con un caso in cui il creditore aveva chiesto, in via alternativa, la liquidazione giudiziale oppure quella controllata⁹. Il creditore vanta un credito, seppur modesto (8.052 euro), nei confronti di una Srl. Egli ha ottenuto un decreto ingiuntivo, ma non riesce a ottenere soddisfazione. Per questa ragione presenta al Tribunale di Monza una domanda duplice: in via principale di liquidazione giudiziale e in via subordinata di liquidazione controllata. Al fine di poter selezionare la procedura corretta, il giudice deve comprendere se il debitore sia sopra soglia, oppure, sotto soglia. Vengono prodotti gli ultimi 3 bilanci dai quali risulta:

- un attivo patrimoniale pari a 169.146 euro per l'esercizio 2019, a 142.463 euro per l'esercizio 2020 e a 149.063 euro per l'esercizio 2021;
- ricavi per 51 euro nell'esercizio 2019, per 950 euro nell'esercizio 2020 e per 6.589 euro nell'esercizio 2021;
- debiti per 201.271 euro nell'esercizio 2019, per 204.300 euro nell'esercizio 2020 e per 206.857 euro nell'esercizio 2021.

Questa volta la documentazione è completa (almeno per quanto riguarda i bilanci) e dimostra in modo univoco che in nessuno degli ultimi 3 esercizi è stata mai superata, nemmeno in una singola occasione, una delle 3 soglie. Non ci sono i presupposti dimensionali per la liquidazione giudiziale. Ci sono però i presupposti per la liquidazione controllata. Conseguentemente il Tribunale di Monza rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e dichiara invece aperta la procedura di liquidazione controllata dalla Srl.

Liquidazione giudiziale di gruppo e soglie dimensionali

Con la Riforma introdotta dal Codice si ha una specifica disciplina della liquidazione giudiziale di gruppo. Ai sensi dell'[articolo 287](#), comma 1, Codice:

“più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo ... possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione

⁹ Tribunale di Monza, 4 gennaio 2023.

giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo”.

Ciò che non è disciplinato, nell'ambito della liquidazione giudiziale di gruppo, è il tema delle soglie per avere accesso alla liquidazione giudiziale. Il superamento delle soglie che contraddistinguono l'impresa minore ([articolo 2](#), lettera d), Codice) deve sussistere per tutte le società del gruppo, oppure, vanno escluse dalla liquidazione giudiziale di gruppo le società che non raggiungono le soglie?

Detta questione è stata oggetto di una sentenza molto recente del Tribunale di Catania¹⁰. Si tratta di un gruppo costituito da ben 12 società. Una di esse viene assoggettata a liquidazione giudiziale, ricorrendone tutti i presupposti. Il curatore intende ottenere la declaratoria di liquidazione giudiziale anche delle altre società del gruppo, esercitando i poteri che gli sono riconosciuti dal comma 5 dell'[articolo 287](#), Codice:

“quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore ... segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa”.

Instauratosi il contraddittorio, essendosi costituite alcune delle società facenti parte del gruppo, queste si difendono sostenendo di non poter essere assoggettate a liquidazione giudiziale, trattandosi di imprese minori che non raggiungono le soglie indicate nell'articolo 2, lettera d), Codice.

Il Tribunale di Catania ritiene che possano essere assoggettate a liquidazione giudiziale di gruppo anche le imprese che, considerate da sole, non raggiungono le soglie per la declaratoria di liquidazione giudiziale.

Il giudice catanese osserva che il Codice non disciplina la liquidazione controllata di gruppo: non vi è insomma una procedura *ad hoc* per le imprese minori facenti parte di un gruppo. Se le imprese minori non possono essere coinvolte nella “liquidazione giudiziale di gruppo” (in quanto non raggiungono le soglie) né possono essere assoggettate a “liquidazione controllata di gruppo” (in quanto non esiste il relativo istituto), la conseguenza sarebbe che esse rimangono escluse da qualsiasi procedura “di gruppo”. Secondo il Tribunale di Catania ragioni di economicità impongono, invece, che le imprese minori siano coinvolte nella procedura di gruppo. In conclusione, il giudice catanese dichiara l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo a società che, singolarmente considerate, non raggiungono le soglie per essere assoggettate a liquidazione giudiziale.

¹⁰ Tribunale di Catania, 22 marzo 2023.